

**DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017  
789/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ AURORA ENERGIE  
RINNOVABILI S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA  
PRATICA DI CONNESSIONE 111414473**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 novembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.lgs. 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. La Aurora Energie Rinnovabili S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato, all’Autorità, un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la gestione dell’*iter* autorizzativo, relativo alla pratica di connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi in località Colle Picchillo in Civitacampomariano (CB), avente codice di rintracciabilità 111414473;
2. il reclamo è stato presentato, all’Autorità, in data 13 aprile 2017 (prot. Autorità 14556 del 13 aprile 2017);
3. l’Autorità ha comunicato, alle parti, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota dell’1 giugno 2017 (prot. Autorità 19389);
4. il reclamante, in data 10 giugno 2017 e 13 giugno 2017 (prot. Autorità rispettivamente 20435 e 20436 del 13 giugno 2017), ha formulato la propria replica alla memoria del gestore, quest’ultima inviata già in data 29 maggio 2017 (prot. Autorità 19003), ossia precedentemente all’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 16 giugno 2017 (prot. Autorità 21060 del 19 giugno 2017), il gestore ha nuovamente inviato la predetta memoria, unitamente a ulteriori osservazioni;
6. dal canto suo, il reclamante, in data 1 luglio 2017 (prot. Autorità 22572, del 3 luglio 2017), ha trasmesso ulteriori osservazioni;
7. in data 18 luglio 2017 (prot. Autorità 24253), gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto, al gestore, informazioni e documentazione inerenti al reclamo;
8. in data 24 luglio 2017 (prot. Autorità 25120 del 26 luglio), il gestore ha fornito le informazioni e la documentazione richiesta;
9. in data 27 ottobre 2017, la Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l’articolo 7, comma 3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l’altro:

- l'elenco degli adempimenti che risultino necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari per soddisfare la richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
  - la modulistica che il richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all'applicazione, in particolare, dell'articolo 9 (*Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni*) del TICA;
- b) l'articolo 9, comma 5, secondo cui, con riferimento alle connessioni in bassa tensione, entro 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di *iter* autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma; in caso contrario il preventivo decade. Inoltre, il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'*iter* autorizzativo. Il richiedente è tenuto altresì a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo;
- c) l'articolo 9, comma 9, secondo cui, nei casi previsti dal medesimo TICA, qualora il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'*iter* autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete.

#### **QUADRO FATTUALE:**

11. In data 18 dicembre 2015, la Società San Giuliano Energie Rinnovabili S.r.l. (di seguito: San Giuliano Energie Rinnovabili) ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia

- elettrica da fonte eolica di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Colle Picchillo, nel comune di Civitacampomarano (CB);
12. in data 8 febbraio 2016, il gestore ha trasmesso alla San Giuliano Energie Rinnovabili il preventivo per la connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 111414473, in seguito regolarmente accettato in data 26 marzo 2016;
  13. in data 18 aprile 2016, la San Giuliano Energie Rinnovabili ha trasmesso al gestore il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete, sottoponendo tale progetto all'approvazione del medesimo gestore;
  14. in data 26 aprile 2016 il reclamante (seppur non ancora formalmente subentrato a San Giuliano Energie Rinnovabili nella pratica di connessione relativa all'impianto di produzione in oggetto) ha presentato allo Sportello unico per l'edilizia del Comune di Civitacampomarano la dichiarazione di voler procedere alla realizzazione dei lavori e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con decorrenza dalla data di perfezionamento della medesima Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 28/11;
  15. in data 2 maggio 2016 la San Giuliano Energie Rinnovabili ha trasmesso al gestore la richiesta di subentro del reclamante nella pratica di connessione relativa all'impianto di produzione in questione;
  16. il 7 maggio 2016 il gestore ha comunicato alla San Giuliano Rinnovabili:
    - l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete (trasmesso al gestore in data 18 aprile 2016);
    - di essere in attesa della trasmissione della dichiarazione in merito all'avvenuta richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, specificando, con una nota integrativa, che *“l'autorizzazione è sottoposta a procedimento unico secondo l'art 12 Dlgs n. 387/03, poiché la potenza totale del lotto supera i 200 kW”*;
  17. in data 20 maggio 2016 il reclamante ha chiesto chiarimenti al gestore circa l'applicazione del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/03 (di seguito: procedimento autorizzativo unico);
  18. in data 8 giugno 2016 il gestore ha confermato al reclamante che l'impianto di produzione è sottoposto al procedimento autorizzativo unico e alle previsioni delle *“Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”* di cui alla Delibera della Giunta Regionale 621/2011;
  19. in data 15 giugno 2016 il reclamante ha richiesto al gestore di annullare la procedura bloccante attivata sul Portale Produttori a causa del mancato avvio del procedimento autorizzativo unico;
  20. in data 7 luglio 2016, presso la sede di Campobasso del gestore, si è svolto un incontro tra le parti nel corso del quale, a dire del reclamante, il gestore avrebbe ribadito la necessità del ricorso al procedimento autorizzativo unico;

21. in data 14 luglio 2016 il gestore ha fatto presente al reclamante che la nota richiamata dal reclamante medesimo nella suddetta comunicazione del 15 giugno 2016, relativa alla gestione dell'*iter* autorizzativo, è da considerarsi "*solo come un richiamo alla normativa regionale vigente in materia, senza rappresentare in alcun modo un vincolo al proseguimento della pratica*";
22. con nota del 20 luglio 2016 il reclamante ha evidenziato di essere quindi costretto a rinunciare al preventivo di connessione e ha conseguentemente richiesto il rimborso del 30% del corrispettivo per la connessione versato al gestore contestualmente all'accettazione del preventivo, pari a 2.030,57 €
23. in data 21 ottobre 2016 il gestore ha ribadito la propria intenzione di limitarsi ad un mero "*richiamo alla normativa regionale vigente in materia, senza rappresentare in alcun modo un vincolo al proseguimento della pratica*", specificando altresì di attendere la definitiva determinazione del reclamante prima di procedere all'annullamento della pratica;
24. in data 8 marzo 2017 il reclamante, con lettera inviata al gestore, ha stigmatizzato una presunta contraddittorietà tra le varie comunicazioni del gestore in ordine alla necessità o meno del ricorso alla procedura unica.
25. In data 17 marzo 2017 il gestore ha ribadito la linearità della propria condotta, tenendo a precisare che, a quella data, non era ancora "*pervenuta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 9 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 e successive modifiche e integrazioni*" ed evidenziando, inoltre, che "*la pratica da parte vostra non è soggetta a nessuna "procedura bloccante" inserita sul Portale Produttori da parte di e-distribuzione S.p.A. e per tanto, il mancato invio della dichiarazione richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente comporterà l'automatica decadenza del preventivo inviato con conseguente annullamento della pratica di connessione in oggetto*".

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

26. Il reclamante afferma che il gestore avrebbe ingenerato confusione in merito alla individuazione della procedura autorizzatoria, nel cui ambito applicativo rientrerebbe l'impianto di produzione *de quo*, in tal modo finendo col provocare l'annullamento della pratica di connessione.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

27. Il gestore afferma che l'impianto di produzione è soggetto al procedimento autorizzativo unico in base a quanto stabilito dalle "*Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise*" di cui alla Delibera di Giunta Regionale 621/2011;

28. il gestore afferma, inoltre, di non aver posto alcun blocco alla pratica di connessione sul Portale Produttori e che la richiesta di annullamento della medesima pratica non può essere assolutamente posta in collegamento con proprie comunicazioni rivolte al reclamante al solo fine di fornire una informativa circa la normativa regionale applicabile.

#### VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

29. In via preliminare si rileva che il TICA, al sopracitato articolo 7, comma 3, lettera e), stabilisce che il preventivo per la connessione, trasmesso dal gestore di rete al richiedente la connessione, debba recare, tra l'altro, l'elenco degli adempimenti che risultino necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari per il soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento. Tale disposizione regolatoria ha, quindi, lo scopo di rendere disponibili al richiedente la connessione le informazioni utili in relazione al procedimento autorizzativo;
30. ciò posto, risulta evidente che non è compito del gestore di rete stabilire quale debba essere l'*iter* autorizzativo che il richiedente la connessione è tenuto a seguire, pur essendo d'altronde doveroso, per il gestore, verificare la correttezza delle procedure autorizzative relative all'impianto di rete per la connessione, poiché quest'ultimo, seppur progettato e realizzato da un soggetto terzo, in quanto parte integrante della rete pubblica deve poi essere ceduto al gestore stesso;
31. tanto premesso, il gestore, fin dal preventivo per la connessione messo a disposizione del reclamante l'8 febbraio 2016, ha informato quest'ultimo che *“Per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione e gli interventi riguardanti la rete di distribuzione, il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio presuppone l'ottenimento dei pareri/nullaosta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti, come da indicazioni contenute nel RD n. 1775/33 e nelle Leggi di seguito evidenziate: REGIONE MOLISE - L.R. N. 28 DEL 27/09/2006”*. Si ritiene, quindi, che tale comunicazione, unitamente alle altre successive con le quali il gestore ha operato una mera ricognizione delle procedure autorizzative applicabili nella fattispecie, sia in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera e), del TICA.
32. Infatti il gestore, con le note del 14 luglio 2016, del 21 ottobre 2016 e del 17 marzo 2017, ha chiarito al reclamante che il riferimento alla procedura autorizzativa unica era da considerarsi come un mero richiamo alla normativa regionale vigente in materia;
33. alla luce del chiaro contenuto, meramente ricognitivo, delle comunicazioni del gestore non può ad esso imputarsi, né la violazione dell'obbligo di cui al più volte citato articolo 7, comma 3, del TICA, né l'avvenuto annullamento della pratica di connessione, frutto della mancata trasmissione della dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 9, comma 5, del TICA. In altri termini, nella specie, l'annullamento della pratica discende direttamente dal mancato rispetto dei termini fissati dalla vigente regolazione, e non dal comportamento tenuto dal gestore

### **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato da Aurora Energie Rinnovabili S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 111441473;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*